

signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 21 gennaio 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ANF-Lingen è condannata alle spese, comprese quelle sostenute per le domande di esecuzione immediata delle decisioni impugnate e di trasmissione della relazione di valutazione dei responsabili incaricati della messa sotto amministrazione.*

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 3 dicembre 1992

**nella causa C-44/92: Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Associazione dei funzionari indipendenti per la difesa della funzione pubblica (TAO/AFI) contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>**

*(Irricevibilità manifesta)*

(93/C 38/09)

*(Lingua processuale: il francese)*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-44/92, Association of Independent Officials for the Defence of the European Civil Service/Associazione dei funzionari indipendenti per la difesa della funzione pubblica (TAO/AFI), con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. L. Govaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14 A, rue des Bains, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. G. Valsesia e S. Van Raepenbusch), sostenuta da Union Syndicale-Bruxelles, rappresentata dall'avv. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la Sarl Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, avente ad oggetto una domanda intesa ad ordinare alla Commissione di vigilare affinché le decisioni riguardanti le designazioni dei rappresentanti presso i comitati del

personale vengano adottate collegialmente e venga rispettato il criterio di proporzionalità e di specificare e fissare una gerarchia fra i diversi comitati e sottocomitati, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. C. N. Kakouris, presidente di sezione; G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs; cancelliere: J.-G. Giraud, ha pronunciato il 3 dicembre 1992 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Social Security Commissioner, Londra, con ordinanza 27 novembre 1992, nella causa Elizabeth Bramhill contro Adjudication Officer**

(Causa C-420/92)

(93/C 38/10)

Con ordinanza 27 novembre 1992, pervenuta nella cancelleria il 28 dicembre 1992, nella causa Elizabeth Bramhill contro Adjudication Officer, il Social Security Commissioner, Londra, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se, nell'ipotesi in cui uno Stato membro abbia adottato una disciplina differenziata per i titolari di pensione di sesso maschile che richiedano prestazioni per la moglie a carico e quelli di sesso femminile che richiedano prestazioni per il marito a carico, la deroga disposta dall'art. 7, n. 1, lett. d) della direttiva 79/7/CEE<sup>(1)</sup> debba interpretarsi nel senso che uno Stato membro è autorizzato a dettare condizioni più restrittive nei confronti di un richiedente di sesso femminile rispetto ad uno di sesso maschile.
- 2) In particolare, se lo Stato membro possa imporre un requisito come quello prescritto dalla section 45 A del Social Security Act 1975, in forza del quale un titolare di pensione di sesso femminile, immediatamente prima della data nella quale acquista il diritto ad una pensione di vecchiaia, deve aver maturato un diritto a maggiorazioni per disoccupazione, malattia o invalidità del marito a carico, qualora il medesimo requisito non venga imposto ad un titolare di pensione di sesso maschile che richieda una maggiorazione della pensione di vecchiaia per la moglie a carico.

<sup>(1)</sup> GU n. C 75 del 26. 3. 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24.

3) Se, alla luce delle soluzioni fornite alle questioni prima e seconda, il giudice nazionale sia tenuto ad accertare se una disciplina nazionale soddisfi o meno le prescrizioni imposte dal principio comunitario di proporzionalità, così che essa trovi eventuale giustificazione nella deroga disposta dall'art. 7, n. 1, lett. d) della direttiva 79/7/CEE, e quali siano i criteri specifici che il giudice nazionale deve applicare.

3) Se sia compatibile col divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali (artt. 9, 12 e 16 del Trattato CEE), col divieto di discriminazione (art. 95 del Trattato CEE) e con il restante diritto comunitario imporre all'esportatore, sulla base di disposizioni di diritto nazionale, l'intero costo dei controlli — continuativi o occasionali.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 27 agosto 1992 nella causa Repubblica federale di Germania contro Firma Deutsches Milch-Kontor GmbH**

(Causa C-426/92)

(93/C 38/11)

Con ordinanza 27 agosto 1992 pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 1992, nella causa Repubblica federale di Germania contro Firma Deutsches Milch-Kontor GmbH, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 2, n. 4, prima fase del regolamento 2 luglio 1976 <sup>(1)</sup> n. 1624 nella formulazione dell'art. 1 del regolamento 26 luglio 1979 <sup>(2)</sup> n. 1726 vada interpretato nel senso che all'atto dell'esportazione in Italia mediante autocarri di latte scremato in polvere prodotto in Germania al fine della produzione di alimenti composti per animali le competenti autorità, per poter rilasciare l'attestato menzionato in tale disposizione, debbano far prelevare ed esaminare un campione da ogni carico di autocarro.
- 2) Quali criteri, in caso di soluzione negativa della questione sub 1, si debbano trarre dal combinato disposto dell'art. 2, n. 1, lett. a) del regolamento n. 1624/76 nella formulazione dell'art. 1 del regolamento n. 1726/79 e dell'art. 10 del regolamento n. 1725/79 <sup>(3)</sup> per la soluzione della questione relativa alla frequenza con cui debbano o possano avvenire prelievi di campioni all'atto dell'esportazione di latte scremato in polvere in Italia mediante autocarri.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 29 ottobre 1992, nel procedimento Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contro Impresa Vinzenz Murr GmbH**

(Causa C-434/92)

(93/C 38/12)

Con ordinanza 29 ottobre 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1992, nel procedimento Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung contro Impresa Vinzenz Murr GmbH, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se dal disposto dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071 <sup>(4)</sup>, discenda che l'ammassatore privato può intraprendere l'immagazzinamento del quantitativo stabilito nel contratto di ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto medesimo.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: quale attività (accertamento del peso delle carni da immagazzinare prima del disossamento e del taglio, nuova pesatura delle carni disossate e tagliate, congelamento o permanenza delle merci nel magazzino frigorifero del congelatore) dia luogo all'immissione nell'ammasso ai sensi dell'art. 3, n. 2 del regolamento (CEE) n. 1071/68.
- 3) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1: se l'obbligo di procedere all'immagazzinamento soltanto dopo la conclusione del contratto costituisca un obbligo contrattuale essenziale (obbligo principale), la cui inosservanza involga la decadenza dall'aiuto per i corrispondenti quantitativi di carne, o se si tratti di obbligo accessorio di natura eminentemente amministrativa, la cui trasgressione non giustifichi una sanzione così grave.
- 4) Nell'ipotesi in cui la questione sub 3 riceva soluzione in linea di principio affermativa: se il diritto all'aiuto venga altresì meno nel caso in cui il prematuro immagazzinamento sia stato iniziato soltanto dal giorno nel quale la domanda d'aiuto dell'ammassatore pri-

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 del 6. 7. 1976, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 19.